SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Premesso che:

a) CAL S.C.A.R.L. è un consorzio di operatori di trasporto pubblico locale, costituito ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, che svolge la propria attività prevalentemente nei confronti delle società consorziate, gestendo per loro conto , tra l'altro , i servizi comuni di acquisto e approvvigionamento di materiali e servizi strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g), dello Statuto sociale; in tale qualità CAL agisce nella presente procedura in forza delle deleghe rilasciate dalle società consorziate Air Pullman S.p.A., STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A., (di seguito congiuntamente «Consorziate»), che hanno conferito a CAL il mandato di curare la fase di affidamento al fine di procedere al rinnovo del parco veicoli destinato ai servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza;

b) la presente procedura è svolta in attuazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile di cui al D.P.C.M. 17 aprile 2019 (PSNMS), secondo quinquennio 2024-2028, le cui risorse sono state ripartite con Decreto Interministeriale n. 81 del 14 febbraio 2020 e le cui modalità attuative sono disciplinate dal Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 445 del 2 dicembre 2025 (DD MIT 445/2025). Con D.G.R. n. XII/4824 del 28 luglio 2025, Regione Lombardia ha approvato la scheda tecnica per l'erogazione dei contributi e associato il CUP master E89J21008120008 agli interventi finanziati. Con D.G.R. n. XII/5747 del 16 febbraio 2026, Regione Lombardia ha disposto il riparto delle risorse PSNMS tra le Agenzie TPL lombarde, nell'ambito della quota complessivamente assegnata alla Regione pari a € 105.829.530,00; le risorse finanziarie sono state assegnate ad Air Pullman S.p.A., STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A., come segue:

- con la Determinazione Dirigenziale n. 57/2026 dell'11 giugno 2026 dell'Agenzia TPL ~~d~~el bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, sono stati assegnati € 5.058.517,00 (Air Pullman S.p.A., Servizio Lotto 6) e € 3.219.056,00 (STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A., Servizio Lotto 5A);

Saranno altresì considerati, nel corso della validità del presente Accordo Quadro, eventuali ulteriori finanziamenti che si dovessero rendere disponibili;

c) la necessità di procedere al rinnovo del parco rotabile trae origine dall'esigenza di rispettare gli standard tecnici e ambientali richiesti dai contratti di servizio vigenti e dalla normativa europea in materia di emissioni, nonché dalla possibilità di partecipazione delle Consorziate alla procedura di gara indetta dall'Agenzia TPL del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia in data 5 maggio 2026 per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale interurbani e suburbani su (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea , OJ S 86/2026 del 5 maggio 2026, n. 304686-2026, CUP C89I26000520005), suddivisa nei seguenti lotti:

- Lotto 1 (CIG BB4D8109CD): Servizi interurbani e suburbani su gomma del sud ovest della Città Metropolitana di Milano;
- Lotto 2 (CIG BB4D811AA0): Servizi interurbani e suburbani su gomma del nord ovest della Città Metropolitana di Milano e Brianza occidentale;

- Lotto 3 (CIG BB4D812B73): Servizi interurbani e suburbani su gomma del nord est della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e della Brianza;
- Lotto 4 (CIG BB4D813C46): Servizi interurbani e suburbani su gomma del sud est della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Lodi e servizi urbani e di area urbana del Comune di Lodi;

d) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2026, CAL S.C.A.R.L. ha autorizzato l'indizione della procedura aperta afferente al settore speciale dei servizi di trasporto per l'affidamento in Accordo Quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto, della fornitura di autobus a trazione integralmente elettrica e del connesso servizio di manutenzione Full Service, suddivisa in n. 3 lotti, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 108, comma 1, e 149 del Codice;

e) con provvedimento n. [*] del [*], il Fornitore è risultato aggiudicatario della suindicata procedura di gara con riferimento al/ai lotto/i di seguito indicato/i:

Lotto n.	Oggetto	Importo aggiudicazione
[*]	[*]	[*]

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro il Fornitore si impegna ad eseguire, in favore della Consorziata contraente che emetterà il relativo contratto attuativo, le prestazioni oggetto di ciascun lotto aggiudicato alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente Accordo Quadro e relativi allegati.

Al presente Accordo Quadro si allegano il Disciplinare, i Capitolati Tecnici per ciascun lotto aggiudicato e il Capitolato Speciale di Fornitura, che sono vincolanti per il Fornitore in tutte le loro disposizioni e il cui contenuto è da considerarsi parte integrante del presente contratto, così come l'offerta tecnica e l'offerta economica allegate;

f) il Fornitore, prima della stipula del presente Accordo Quadro, ha presentato la documentazione richiesta ed ha prestato apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, nella misura dello 0,5% dell'importo contrattuale del presente Accordo Quadro, per un importo pari ad € [*];

g) ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, il termine di stand-still di 32 giorni non si applica agli appalti basati su Accordo Quadro;

h) il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara, nei Capitolati Tecnici e nel Capitolato Speciale di Fornitura e allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni contrattuali e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse; in particolare, il Fornitore è consapevole che l'importo del presente Accordo Quadro non è in alcun modo vincolante, per cui a seguito del presente contratto le Consorziate potranno anche non dare corso ad alcun contratto attuativo, senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna al riguardo;

i) la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti del Fornitore, in quanto definisce unicamente la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi; trattandosi di procedura aggregata, il presente contratto di Accordo Quadro è stipulato dalla Committente, mentre i singoli contratti attuativi verranno stipulati a tutti gli effetti tra la Consorziata contraente , Air Pullman S.p.A. o STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A., ciascuna per i lotti di propria competenza, e il Fornitore affidatario, in base alle modalità e ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati;

j) qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del presente Accordo Quadro e/o dei contratti attuativi, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8, del Codice;

[k) Eventuale, inserire solo in caso di pendenza di giudizio al momento della stipula:

Ove non venga concordato con l'aggiudicatario un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula dell'Accordo Quadro avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale anche futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo anche ad ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia dell'Accordo Quadro, il Fornitore con la sottoscrizione del presente Accordo espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della Committente e delle Consorziate. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Disciplinare di gara con i relativi allegati, i Capitolati Tecnici per ciascun lotto aggiudicato, il Capitolato Speciale di Fornitura, l'offerta tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'offerta economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche qualora non materialmente allegati.

2. L'esecuzione del rapporto contrattuale è regolata, nell'ordine:

a) dalle clausole del presente Accordo Quadro, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle norme di dettaglio previste nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Fornitura, nei Capitolati Tecnici e nella documentazione di gara tutta, compresi i documenti anche non materialmente allegati al presente contratto;

c) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e comunque dalle norme di settore in materia di contratti pubblici;

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

e) dal patto di integrità della Committente.

1. I contratti attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e relativi allegati, nonché dalle disposizioni indicate al comma precedente.
2. In caso di discordanza, contrasto ovvero omissioni tra i documenti di cui al comma 1, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal Fornitore e, comunque, saranno considerate prevalenti le disposizioni più favorevoli alla Committente e alle Consorziate che andranno a stipulare i contratti attuativi; fa eccezione il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Committente e/o delle Consorziate, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi allegati.
3. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito, ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Accordo Quadro, si intende per:

a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso tra la Committente ed il Fornitore, con lo scopo di stabilire le clausole generali relative ai contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati durante la durata del presente Accordo Quadro tra la Consorziata contraente e il Fornitore;

b) Fornitore: il singolo operatore economico aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti attuativi che saranno emessi dalla Consorziata contraente;

c) Contratto attuativo: il documento contrattuale che regolerà i rapporti tra la Consorziata contraente ed il Fornitore, nel quale saranno riportati il CIG derivato, l'oggetto della fornitura, le quantità richieste, i termini e le condizioni di fornitura e il corrispettivo dovuto; il contratto attuativo vincola immediatamente il Fornitore, mentre per la Consorziata contraente diviene definitivo a seguito dell'approvazione e sottoscrizione;

d) Committente: CAL S.C.A.R.L., Consorzio Autoservizi Lombardi Società Consortile a R.L., con sede legale in Vigevano (PV), Via Naviglio Sforzesco 11, soggetto che ha curato la fase di affidamento in forza delle deleghe rilasciate dalle Consorziate e che stipula il presente Accordo Quadro con il Fornitore;

e) Consorziate: Air Pullman S.p.A. e STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A, società consorziate di CAL S.C.A.R.L. che hanno rilasciato le deleghe per l'espletamento della presente procedura e che, ciascuna per i lotti di propria competenza, stipuleranno i contratti attuativi con il Fornitore e corrisponderanno il relativo corrispettivo;

f) Consorziata beneficiaria: si intende Air Pullman S.p.A. o STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A.

g) Consorziata contraente: la Consorziata – Air Pullman S.p.A. o STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A.– che, per i lotti di propria competenza, stipula il singolo contratto attuativo e ne assume la qualità di parte contraente nei confronti del Fornitore;

h) Fornitura o Prestazioni: la fornitura di autobus a trazione integralmente elettrica e il connesso servizio di manutenzione Full Service oggetto del presente Accordo Quadro, meglio descritti nei Capitolati Tecnici e nel Capitolato Speciale di Fornitura;

i) Full Service: il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza tecnica, gestione della garanzia e supporto operativo della flotta di autobus oggetto della fornitura, reso dal Fornitore a favore della Consorziata contraente per tutta la durata prevista dal contratto attuativo, secondo le modalità indicate nei Capitolati Tecnici e nel Capitolato Speciale di Fornitura;

j) Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS): il piano adottato con D.P.C.M. 17 aprile 2019, le cui modalità attuative sono disciplinate dal DD MIT 445/2025, nell'ambito del quale sono stati assegnati alle Consorziate i finanziamenti per il rinnovo del parco autobus come da Determinazioni Dirigenziali delle Agenzie TPL competenti;

k) Codice: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;

l) P.E.C.: la posta elettronica certificata;

m) Giorni: i giorni di calendario, salvo che sia diversamente specificato;

n) Parti o Parti contrattuali: CAL S.C.A.R.L. e il Fornitore, e per i contratti attuativi, Air Pullman S.p.A. o STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A. per i contratti rispettivamente da affidare;

o) D.E.C.: il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 d.lgs. n. 36/2023, nominato dalla Consorziata contraente all'atto della predisposizione dei relativi contratti attuativi;

p) R.U.P.: il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice, nominato da CAL S.C.A.R.L.

È fatta salva ogni ulteriore definizione presente nella documentazione di gara richiamata nel presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Consorziate dei singoli contratti attuativi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli contratti di fornitura aventi ad oggetto la fornitura di autobus a trazione integralmente elettrica e del connesso servizio di manutenzione Full Service relativi al lotto/ai lotti di cui alla lettera e) delle premesse, nonché di tutte le prestazioni accessorie e garanzie previste nei Capitolati Tecnici e nel Capitolato Speciale di Fornitura, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e nella documentazione di gara, compresi l'offerta tecnica ed economica del Fornitore e relativi allegati.

2. Il quantitativo del presente Accordo Quadro rappresenta una stima dell'importo massimo presunto che potrà essere raggiunto con la sommatoria dei valori dei singoli contratti attuativi relativi al lotto/ai lotti di cui alla lettera e) delle premesse, per un importo complessivo massimo pari a **€ [*]** IVA esclusa, calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

I quantitativi indicati potranno subire variazioni anche significative in ragione delle effettive erogazioni e disponibilità dei contributi PSNMS assegnati alle Consorziate dalle Agenzie TPL competenti con la Determinazione Dirigenziale n. 57/2026, e di eventuali ulteriori finanziamenti successivi.

3. L'Accordo Quadro è uno strumento di natura negoziale che obbliga le parti a rispettare le prescrizioni di carattere generale nei futuri contratti attuativi, senza che sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo. Il Fornitore, pertanto, non ha nulla a pretendere fintanto che non venga dato corso agli eventuali successivi contratti attuativi da parte delle Consorziate, la cui emissione è subordinata all'effettiva disponibilità e erogazione dei contributi PSNMS.

4. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai contratti attuativi trasmessi dalla Consorziata contraente, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati.

5. Con il presente contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente ad eseguire le prestazioni che saranno richieste nei contratti attuativi, così come dettagliatamente descritte nei Capitolati Tecnici, nel Capitolato Speciale di Fornitura, nell'offerta tecnica ed economica e loro allegati, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo massimo di cui al comma 2.

6. Viene demandato ai contratti attuativi stabilire tipologia, quantitativo, condizioni, specifiche, termini e luoghi di consegna dei veicoli, nonché le modalità di attivazione del servizio di manutenzione Full Service.

7. L'affidamento della fornitura avviene esclusivamente al bisogno delle Consorziate interessate, secondo quanto disposto negli atti di gara, nel Capitolato Speciale di Fornitura e nel presente atto.

8. Ciascun contratto attuativo verrà stipulato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la Consorziata contraente, una volta determinato il proprio fabbisogno e verificata la disponibilità dei finanziamenti, procederà alla richiesta al Fornitore della documentazione preliminare alla stipula

del contratto attuativo; il Fornitore dovrà provvedere al rilascio della garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale che sarà comunicato ed ogni altro documento ritenuto utile;

b) la Consorziata contraente, una volta ottenuta la necessaria documentazione, procederà con la redazione di un apposito contratto attuativo nel quale saranno indicati almeno:

- i dati identificativi della Consorziata contraente;
- il CIG master/padre relativo al lotto di riferimento e il CIG derivato di importo pari al valore del contratto attuativo stesso;
- l'importo e le quantità della fornitura;
- gli indirizzi di consegna e i termini per la consegna;
- le eventuali opzioni attivate;
- ogni dato utile a definire il contenuto dell'accordo;

c) una volta sottoscritto il contratto attuativo, il Fornitore dovrà rispettare le modalità, le condizioni e le tempistiche previste nell'attuativo in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Fornitura e dei Capitolati Tecnici;

d) i contratti attuativi potranno essere sottoscritti per tutta la vigenza del presente Accordo Quadro.

9. CAL si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della fornitura limitatamente alla quantità di autobus ammessa a finanziamento per ciascun lotto, ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione per uno o più lotti senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna al riguardo. L'aggiudicazione diviene definitiva per CAL solo a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti e dell'erogazione del finanziamento.

10. Devono essere osservati i termini perentori previsti dalla normativa sul finanziamento pubblico applicabile. Con particolare riferimento al finanziamento PSNMS di cui alle Premesse, deve essere osservato il termine del 15 dicembre 2026 per la stipula dei contratti di acquisto applicativi dell'Accordo Quadro il termine del 31 dicembre 2028 per il completamento della fornitura. Il Fornitore si impegna a cooperare attivamente con la Committente e le Consorziate al fine di garantire il rispetto di tali termini, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa ostacolarlo.

[*11. Eventuale, in caso di avvalimento: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 6, del Codice, le Consorziate contraenti eseguono in corso d'esecuzione del contratto attuativo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine la Consorziata contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto attuativo sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.]

ARTICOLO 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula.

2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine massimo entro il quale le Consorziate potranno stipulare i singoli contratti attuativi con il Fornitore. Il presente Accordo Quadro si potrà anche esaurire prima del decorso del termine quadriennale, in caso di raggiungimento anticipato dell'importo massimo spendibile previsto nel presente Accordo Quadro con la conseguenza che non potranno essere sottoscritti ulteriori contratti attuativi.

3. Il presente Accordo Quadro, anche in caso di esaurimento del quantitativo o decorso del termine di cui al comma 1, resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi in corso e per tutto il tempo di vigenza e durata di questi ultimi, trattandosi di contratti di lunga durata.

4. Ciascun contratto attuativo potrà avere una durata fino a 10 anni decorrenti dalla data di consegna dei veicoli, in ragione della necessità di assicurare:

- la consegna dei veicoli entro 12 mesi dalla data dell'ordine, già immatricolati;
- la garanzia contrattuale di 24 mesi dalla immatricolazione senza limiti di percorrenza, con collaudo definitivo al raggiungimento di 24 mesi dalla consegna;
- le garanzie supplementari fino a 120 mesi per corrosione passante, cedimenti strutturali e pavimento e fino a 72 mesi per la verniciatura;
- il servizio di manutenzione Full Service per la durata prevista nei Capitolati Tecnici;
- il completamento dei pagamenti previsti nel Capitolato Speciale di Fornitura.

In casi eccezionali, i contratti attuativi in corso di esecuzione possono essere prorogati per il tempo strettamente necessario qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 120, comma 11, del Codice; in tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione alle condizioni stabilite nel contratto attuativo.

5. In caso di necessità, nel rispetto degli importi massimi come quantificati nel Disciplinare di gara, la Committente, anche sulla base delle necessità manifestate dalle Consorziate, ha facoltà di attivare la seguente opzione:

a) Modifiche per aggiornamenti normativi: la Committente si riserva di modificare i contratti attuativi in corso di esecuzione a seguito di aggiornamenti normativi vincolanti ai fini dell'immatricolazione e/o dell'impiego dei veicoli, di nuovi dispositivi, presidi di sicurezza, sistemi di controllo e allestimenti di bordo. La portata economica complessiva di tali modifiche non potrà in ogni caso eccedere il 10% del valore di acquisto, al netto di IVA, del singolo veicolo.

6. La Committente si riserva altresì di non procedere alla stipula dei contratti attuativi in base alle proprie necessità e a quelle delle Consorziate, le quali dipendono da fattori esterni ed estremamente variabili, senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa.

7. Il presente Accordo Quadro e tutti gli atti presupposti e conseguenziali perdono automaticamente efficacia qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- i contributi assegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 57/2026 dell'Agenzia TPL del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, o le successive

assegnazioni, o eventuali ulteriori finanziamenti che dovessero rendersi disponibili nel corso della validità del presente Accordo Quadro, dovessero essere revocati o ridotti, anche parzialmente, o qualora le Consorziate dovessero perdere, per qualsiasi ragione, i medesimi contributi, anche parzialmente;

- non intervenisse l'aggiudicazione favorevole, in capo alla Committente o alla/e Consorziata/e, della/e gara/e di servizio di trasporto pubblico locale per le quali la presente fornitura è programmata, o di altre gare di servizio di trasporto pubblico locale di interesse nel corso della durata dell'Accordo Quadro;
- venisse meno in capo alla Committente e/o alla/e Consorziata/e il contratto o la concessione di servizio di trasporto pubblico locale in atto con l'Agenzia TPL del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia o con altro ente affidante competente, in tutto o in parte;
- intervenisse il subentro totale o parziale da parte di altro gestore nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale per i quali i veicoli sono stati acquisiti, limitatamente ai soli veicoli oggetto del subentro. In tale ipotesi la Committente liquiderà le sole prestazioni già eseguite; il Fornitore sin d'ora rinuncia ad avanzare ogni e qualsivoglia rivalsa e/o pretesa, a qualunque titolo, correlata alle prestazioni ancora da eseguirsi.

Le ipotesi di condizione risolutiva sono poste nell'interesse esclusivo della Committente e delle Consorziate, che potranno rinunciarvi mediante apposita comunicazione scritta al Fornitore da trasmettere entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento risolutivo.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, immatricolazione degli autobus e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. Qualsiasi spesa inerente i contratti attuativi, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore, il quale assumerà a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte relative all'appalto, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Committente e delle Consorziate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

2. Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall'oggetto e dalla tipologia delle prestazioni appaltate, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica e loro allegati, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 e/o la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 17.

4. Gli autobus forniti dovranno rispondere alle caratteristiche tutte richieste nel presente contratto, nei Capitolati Tecnici, nel Capitolato Speciale di Fornitura e a tutte le norme in materia di

omologazione e prescrizioni stabilite dal Codice della Strada vigenti all'atto della consegna. I veicoli dovranno essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 30 giugno 2021. I veicoli finanziati con risorse PSNMS devono essere altresì conformi alle dotazioni obbligatorie di sicurezza previste dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 aprile 2024, n. 108 e dal Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2025, n. 220, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 2-bis del Capitolato Speciale di Fornitura.

5. In ogni caso, il Fornitore si obbliga nell'esecuzione dei contratti attuativi ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore per i beni e servizi oggetto del presente Accordo Quadro, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, senza poter addurre alcun ulteriore onere. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei contratti attuativi.

6. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative previste dalla documentazione di gara, eventualmente migliorate nell'offerta tecnica. In caso di non conformità rilevata in sede di collaudo di accettazione o di collaudo definitivo, il Fornitore dovrà provvedere a rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate, nonché apportare le modifiche necessarie ad evitare il ripetersi degli inconvenienti riscontrati. Non sarà comunicato l'esito positivo del collaudo, sia esso di accettazione sia definitivo, fintantoché non saranno stati del tutto eliminati gli inconvenienti denunciati.

7. I veicoli dovranno essere corredati, al momento della consegna, dal certificato di omologazione. Il Fornitore assume a proprio carico tutti i possibili ritardi eventualmente accumulati nell'acquisizione del certificato di omologazione. La data di consegna, anche ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 14, è quella in cui gli autobus, consegnati conformi alle prescrizioni della documentazione di gara e già immatricolati, sono sottoposti con esito positivo al collaudo di accettazione di cui al Capitolato Speciale di Fornitura.

8. Durante il periodo di garanzia il Fornitore è tenuto ad intervenire a propria cura e spese per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo a normale usura od uso improprio del veicolo e del singolo particolare. Nel caso si verificassero ripetuti inconvenienti su più particolari uguali montati anche su un solo autobus, il Fornitore dovrà intervenire a propria cura e spese su tutti i veicoli della fornitura per eliminare, nel più breve tempo possibile, le cause delle avarie od inconvenienti manifestati.

9. Le attività necessarie per l'attivazione delle forniture oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, da svolgersi eventualmente presso i depositi delle Consorziate, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale svolgimento delle attività operative delle Consorziate medesime. Modalità e tempi dovranno essere concordati con la Consorziata contraente nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Fornitura e nel DUVRI predisposto per ciascun contratto attuativo. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze delle Consorziate, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività in atto.

10. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Consorziate e/o da terzi autorizzati.

11. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente e alle Consorziate di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche da parte del DEC della Consorziata contraente.

12. Il Fornitore si obbliga altresì a:

a) dare immediata comunicazione alla Committente e alle Consorziate di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro e ai singoli contratti attuativi;
b) prestare le forniture nei luoghi che verranno indicati nei contratti attuativi;
c) impiegare tutte le strutture e il personale necessario per dare effettiva esecuzione ai contratti attuativi, nel momento in cui verranno stipulati con le Consorziate contraenti;
d) conformarsi, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, alle norme della serie UNI EN ISO in materia di gestione della qualità, se e in quanto applicabili;
e) fornire, su richiesta delle Consorziate, chiarimenti, illustrazioni e disegni che si rendessero necessari per il regolare esercizio, per la manutenzione e riparazione dei veicoli, dei complessivi e dei particolari, nonché i disegni costruttivi dei ricambi dei quali fosse dichiarata cessata la produzione;
f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
g) non opporre alla Committente e alle Consorziate qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o ai servizi connessi;
h) rispettare gli obblighi in materia ambientale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale vigente applicabile alla presente fornitura; rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di riferimento, a tutela della parità di genere, dell'occupazione giovanile e della stabilità occupazionale;
i) garantire la reperibilità sul mercato dei ricambi e componenti e assicurarne l'approvvigionamento per almeno 12 anni dopo la conclusione della fornitura; a tal fine mantenere, nella propria sede o nei magazzini dei propri rappresentanti, un'adeguata scorta di ricambi originali a partire dalla consegna del primo veicolo;
j) consegnare, non oltre la data di consegna del primo veicolo e su supporto informatico, la seguente documentazione:
   - n. 4 copie del catalogo ricambi;
   - n. 4 copie del catalogo nomenclatore delle parti di ricambio del veicolo;
   - n. 4 strumenti di diagnosi per trouble shooting/service e relativa formazione all'uso per gli operatori delle Consorziate;
   - n. 4 copie dei manuali di istruzione per l'uso;
   - n. 4 copie dei manuali per la manutenzione e riparazione dei veicoli;

Il Fornitore si impegna altresì a fornire gratuitamente, per tutta la durata della garanzia, licenze e accessi ai portali dedicati per la consultazione di manuali tecnici, cataloghi e listini ricambi relativi agli autobus oggetto della fornitura, e a rendere disponibili i medesimi servizi per ulteriori 16 anni successivi alla scadenza della garanzia, ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 3.2 del Capitolato Speciale di Fornitura.

k) inviare tempestivamente alle Consorziate gli eventuali aggiornamenti del catalogo nomenclatore delle parti di ricambio.

13. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare la Committente e le Consorziate e tenerle indenni da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti relative alla fornitura oggetto del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi.

ARTICOLO 6 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

a) adottare, nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, tutte le misure atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Consorziate, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali e ai beni delle Consorziate e di terzi;

b) osservare integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, verificando che anche il proprio personale rispetti tali disposizioni;

c) utilizzare, per l'erogazione delle prestazioni, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di adeguata preparazione professionale; a tal fine, il Fornitore si impegna a impartire un'adeguata formazione e informazione al proprio personale sui rischi specifici propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

d) osservare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Committente e dalle Consorziate contraenti, per quanto di rispettiva ragione;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio nelle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;

f) comunicare tempestivamente alla Committente, entro 15 giorni dall'intervenuta variazione, ogni modificazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché le modifiche soggettive di cui all'art. 120 del Codice;

g) non dare esecuzione a contratti attuativi qualora abbiano ad oggetto forniture e/o prestazioni diverse da quelle delineate nella documentazione tecnica di gara; in tal caso, il Fornitore ha l'obbligo

di comunicare tempestivamente alla Committente, entro e non oltre 4 giorni lavorativi dal ricevimento del contratto attuativo, il verificarsi della circostanza ostativa con le relative motivazioni;

h) con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi, comunicare alla Committente e alla Consorziata contraente interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati; eventuali successive modifiche a tali informazioni dovranno essere altresì immediatamente comunicate.

2. Con specifico riferimento alle attività di collaudo, il Fornitore si obbliga a:

a) rendere disponibile ciascun autobus per il collaudo di accettazione entro 10 giorni dalla consegna presso i depositi delle Consorziate; il collaudo è finalizzato ad accertare la completezza di ogni parte della fornitura alle prescrizioni dei Capitolati Tecnici;

b) consentire l'effettuazione del collaudo definitivo al raggiungimento di 24 mesi dalla data di consegna di ciascun autobus;

c) provvedere, a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, alla rimozione di tutte le deficienze, carenze o difetti riscontrati in sede di collaudo di accettazione o di collaudo definitivo; il collaudo non si intende superato con esito positivo fintantoché non siano stati del tutto eliminati gli inconvenienti denunciati.

3. Con specifico riferimento alle attività di garanzia e manutenzione Full Service, il Fornitore si obbliga a:

a) effettuare tutti gli interventi in garanzia, Full Service e ricambi entro il termine massimo di 7 giorni di calendario decorrenti dalla data di messa a disposizione del veicolo interessato; qualora detto periodo non fosse ritenuto sufficiente, il termine sarà definito di comune accordo con i tecnici delle Consorziate in ragione del tempo tecnicamente necessario per l'eliminazione delle deficienze e dei difetti denunciati;

b) garantire la disponibilità operativa della flotta secondo gli indici di disponibilità mensile previsti nei Capitolati Tecnici e nel Capitolato Speciale di Fornitura; rispettare i termini perentori previsti dalla normativa sul finanziamento pubblico applicabile, come indicati all'Art. 3, punto 10, del presente Accordo Quadro, nonché i termini previsti dai rispettivi atti e provvedimenti di assegnazione con riferimento a eventuali ulteriori finanziamenti che si rendessero disponibili nel corso della validità dell'Accordo Quadro, cooperando attivamente con la Committente e le Consorziate al fine di garantirne il rispetto;

c) assicurare la copertura territoriale dei Centri di Assistenza dichiarati in sede di offerta tecnica, garantendone la piena operatività 30 giorni prima della data di consegna dei veicoli e per tutta la durata contrattuale, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al paragrafo 9 del Disciplinare di gara;

d) garantire la tracciabilità e rendicontazione degli interventi effettuati, con modalità di comunicazione e gestione da concordare con ciascuna Consorziata contraente nel rispetto delle previsioni del Capitolato Speciale di Fornitura.

4. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, entro 10 giorni dalla stipula di ciascun contratto attuativo, un cronoprogramma delle consegne indicante per ogni contratto attuativo la data

presunta di consegna dei veicoli, al fine del monitoraggio dell'Accordo Quadro. Il cronoprogramma dovrà essere aggiornato tempestivamente in caso di variazioni significative.

5. Il Fornitore manleva e tiene indenni la Committente e le Consorziate da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente articolo, nonché da qualsiasi pretesa che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi.

ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI

1. I corrispettivi che saranno di volta in volta quantificati nei contratti attuativi ed effettivamente dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dei prezzi netti espressi nell'offerta economica presentata in sede di gara/ ovvero sulla base dei prezzi risultanti dall'applicazione del ribasso percentuale offerto alla base d'asta. Tali corrispettivi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto al riguardo.

2. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale indicato nei contratti attuativi. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, e sono, pertanto, salvo quanto previsto ai commi seguenti, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

3. Qualora nel corso di esecuzione del contratto attuativo, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire.

4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria relativi ai CPV della presente procedura, pubblicati dall'ISTAT, in conformità a quanto previsto dall'art. 60, comma 3, lett. b), del Codice e dall'Allegato II.2-bis del Codice.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano ai contratti attuativi il cui prezzo sia determinato sulla base di una indicizzazione precipua per il singolo contratto.

6. La revisione dei prezzi opera sia in aumento sia in diminuzione.

7. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al comma 3, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Committente.

8. Il Fornitore potrà eventualmente inoltrare formale richiesta di attivazione della clausola di revisione prezzi da trasmettere direttamente al RUP. All'istanza, adeguatamente motivata, dovrà essere obbligatoriamente allegata documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei prezzi.

ARTICOLO 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Le fatture devono essere emesse in forma elettronica ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dei successivi decreti attuativi, intestate alla Consorziata contraente e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI), riportando il CIG e il CUP in conformità alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché i dati identificativi obbligatori previsti dalla normativa sul finanziamento pubblico applicabile.

2. I termini e le modalità di pagamento dei corrispettivi sono disciplinati nel Capitolato Speciale di Fornitura e nei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi conseguentemente stipulati.

2. Il Fornitore deve comunicare alla Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente Accordo Quadro. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al comma 2 comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

5. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente Accordo Quadro e ai contratti attuativi comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il presente Accordo Quadro e i contratti attuativi sono sottoposti a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o senza strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

6. Il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

ARTICOLO 10 – PENALI

1. Per le inadempienze nell'esecuzione dei contratti attuativi, le Consorziate contraenti applicano al Fornitore le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggiore danno:

a) Ritardo nella consegna dei veicoli: per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna di 12 mesi dalla data dell'ordine, non imputabile alle Consorziate contraenti ovvero a caso fortuito o forza maggiore, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,005% del valore del veicolo per ogni giorno di ritardo. La data di consegna, ai fini del calcolo della penale, è quella in cui gli autobus, consegnati conformi alle prescrizioni della documentazione di gara e già immatricolati, sono sottoposti con esito positivo al collaudo di accettazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

b) Ritardo negli interventi di garanzia e Full Service: per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine massimo di 7 giorni di calendario previsto per l'esecuzione degli interventi in garanzia, Full Service e ricambi, non imputabile alle Consorziate contraenti ovvero a caso fortuito o forza maggiore, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a € 150,00 per ogni giorno di ritardo per veicolo.

c) Inadempimento Centri di Assistenza: la mancata disponibilità o la non piena conformità del Centro di Assistenza entro la data prevista costituisce grave inadempimento contrattuale. Le penali applicabili sono determinate nel Capitolato Speciale di Fornitura.

d) Altre violazioni degli obblighi contrattuali: per ogni violazione degli obblighi previsti nel presente Accordo Quadro non rientrante nelle fattispecie di cui alle lettere precedenti, la Committente applica una penale pari a € 500,00 per ogni violazione commessa, fermo restando il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altra sede.

2. Con riferimento a ciascun lotto, in caso di ritardo, non imputabile alle Consorziate contraenti ovvero a caso fortuito o forza maggiore, nella produzione della garanzia definitiva nei termini previsti dall'articolo 11, fatto salvo lo slittamento nei pagamenti corrispondente al ritardo, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Committente una penale pari a € 1.500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

3. Le penali di cui al presente articolo, in ogni caso, non potranno superare complessivamente la misura massima del 10% del valore del contratto attuativo nel cui ambito si è verificata l'inadempienza, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il superamento di tale misura massima legittima la Committente e le Consorziate contraenti a dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 13. La penale prevista dall'articolo 10-bis è esclusa dal limite massimo e dal relativo computo di cui al presente comma, fermo il divieto di duplicazione del ristoro ivi previsto.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati per iscritto dalla Committente e/o dalla Consorziata contraente al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare, in ogni caso per iscritto, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero pur essendo pervenute tempestivamente non siano idonee a giustificare l'inadempienza, la penale è applicata.

5. Le penali sono applicate dalla Consorziata contraente mediante detrazione dal corrispettivo dovuto al Fornitore. Ove ciò non sia possibile, la Consorziata contraente ha facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 11.

6. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

ARTICOLO 10-BIS – PENALE PER PERDITA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI

1. Il Fornitore prende atto che parte delle forniture beneficia dei contributi pubblici individuati nella documentazione di gara e si obbliga a sottoscrivere tempestivamente i contratti attuativi allo stesso eventualmente richiesti anche in ragione od esecuzione dell'Accordo Quadro e a compiere gli adempimenti di propria competenza necessari alla conservazione dei contributi.

2. Qualora, per fatto, omissione, ritardo o altro inadempimento imputabile al Fornitore, non sia possibile sottoscrivere tempestivamente un contratto attuativo ovvero non siano compiuti nei termini gli adempimenti di sua competenza, e da ciò derivi la perdita, revoca, decadenza o riduzione, totale o parziale, del contributo, il Fornitore deve corrispondere alla Consorziata beneficiaria interessata una penale ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile pari al 100% del contributo definitivamente perso per effetto dell'inadempimento, fatto sempre salvo il maggior danno.

3. Il contributo si considera perso quando la perdita risulti da un provvedimento dell'ente finanziatore, efficace e non sospeso, oppure da una decadenza automatica documentata prevista dalla legge o dalle condizioni del finanziamento. Non rilevano il mero avvio di un procedimento di revoca o il semplice ritardo nell'erogazione.

4. La penale non è soggetta al limite di cui all'articolo 10, comma 3, né concorre al suo raggiungimento. È esclusa ogni duplicazione di ristoro del medesimo pregiudizio, le somme già conseguite a copertura della stessa perdita, anche mediante altre penali o escussione delle garanzie, sono imputate a quanto dovuto. Il maggior danno è risarcibile per la parte ulteriore rispetto a quella già coperta e previa prova dei relativi presupposti e del suo ammontare.

5. La penale è applicata previa contestazione scritta e documentata, con termine di cinque giorni lavorativi per le deduzioni del Fornitore. Esaminate le deduzioni o decorso il termine senza riscontro, l'applicazione è comunicata con motivazione scritta e il pagamento deve intervenire entro trenta giorni dalla ricezione. Il pagamento è effettuato alla Consorziata beneficiaria, salvo espresso mandato all'incasso conferito a CAL.

6. La presente clausola è stipulata da CAL anche a favore delle Consorziate beneficiarie ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile, con attribuzione diretta dei relativi diritti. Gli obblighi qui previsti sono vincolanti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro anche in assenza di contratti attuativi. I diritti conseguenti a inadempimenti verificatisi durante l'efficacia delle obbligazioni sopravvivono alla scadenza, alla risoluzione, al recesso e alla caducazione del rapporto, ancorché la perdita sia accertata successivamente. Per gli inadempimenti anteriori alla stipula dell'Accordo Quadro opera l'impegno negoziale di cui al paragrafo 25-bis del Disciplinare.

ARTICOLO 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti della Committente con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una

garanzia definitiva nella misura dello 0,5% del valore complessivo del presente Accordo Quadro, come indicato nelle premesse lettera f).

2. La garanzia di cui al comma 1 copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore per mezzo del presente Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei contratti attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10. Il Fornitore deve fare espressamente includere nel testo della garanzia, nel rispetto della disciplina e degli schemi applicabili, la copertura delle somme dovute ai sensi dell'articolo 10-bis per gli inadempimenti degli obblighi assunti con l'Accordo Quadro, compresi quelli necessari alla tempestiva stipula dei contratti attuativi. Restano fermi il massimale e l'ambito di operatività risultanti dalla garanzia, il relativo importo non limita la responsabilità del Fornitore.

3. La garanzia di cui al comma 1 sarà progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. Il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Committente.

4. Qualora l'ammontare della garanzia di cui al comma 1 dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente.

5. Ai sensi dell'art. 117, comma 1, terzo periodo del Codice, prima della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo la Consorziata contraente richiede al Fornitore apposita garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore del contratto attuativo, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso, ivi comprese quelle relative alle penali. Il testo della garanzia deve comprendere espressamente le somme dovute ai sensi dell'articolo 10-bis per gli inadempimenti degli obblighi del relativo contratto attuativo.

6. La garanzia di cui al comma 5 opera a far data dalla stipula del singolo contratto attuativo e cessa, per ciascun contratto attuativo, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità relativo all'ultima prestazione eseguita e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni contrattuali.

7. Si precisa che il sistema di doppia garanzia, quella a favore della Committente di cui al comma 1 e quella a favore delle Consorziate contraenti di cui al comma 5, è previsto dall'art. 117, comma 1, terzo periodo del Codice ed è giustificato dalla differente valenza delle stesse: la prima garantisce l'adempimento delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro; la seconda garantisce l'adempimento delle obbligazioni nascenti dai singoli contratti attuativi.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle garanzie prestate in favore delle Consorziate contraenti ai sensi del comma 5.

9. Contestualmente all'attivazione del servizio di Full Service di cui all'Art. 6 del Capitolato Speciale di Fornitura, il Fornitore presta in favore della Consorziata contraente apposita garanzia fideiussoria di importo pari al 10% del valore del contratto di Full Service, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni connesse al medesimo servizio, secondo le modalità e le condizioni previste all'art. 8.3 del Capitolato Speciale di Fornitura.

Tale garanzia:

a) è distinta e aggiuntiva rispetto alle garanzie di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo;

b) sarà svincolata al termine del periodo di Full Service di tutti i veicoli, a seguito di esito positivo del collaudo di fine Full Service di cui al paragrafo 6.14 del Capitolato Speciale di Fornitura;

c) qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consorziata contraente.

ARTICOLO 12 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale ed eventuali terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria Organizzazione o comunque coinvolte nell'esecuzione del contratto all'interno e fuori delle strutture della Committente e/o delle Consorziate contraenti, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. In particolare, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale del Fornitore e/o da terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto.
4. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati e/o, comunque, al risarcimento dei danni causati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti del Committente, della Consorziata contraente in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore.
5. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola Committente, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.
6. L'applicazione delle penali previste nei Capitolati Tecnici e nel presente Accordo Quadro non esclude il diritto della Committente e delle Consorziate contraenti al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice, la Committente e/o le Consorziate contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, possono risolvere il presente Accordo Quadro e i singoli contratti attuativi ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno, in capo al Fornitore, dei requisiti generali o speciali richiesti per l'affidamento in oggetto dalla normativa e dalla documentazione di gara;
c) qualora il Fornitore, in esecuzione di un contratto attuativo, offra o fornisca prodotti privi delle caratteristiche tecniche minime stabilite dalla normativa vigente nonché nei Capitolati Tecnici, ovvero di quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del presente Accordo Quadro;
d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art. 122 del Codice;
e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti ai sensi dell'art. 15 del presente Accordo Quadro;
f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva in favore della Committente di cui all'art. 11, eventualmente escussa, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
g) mancata costituzione della garanzia definitiva in favore delle Consorziate contraenti ai fini della stipula dei contratti attuativi;
h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi;
i) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% dell'importo del contratto attuativo stabilita all'art. 10;
j) non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
k) irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le pubbliche amministrazioni;
l) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 9 del presente Accordo Quadro;
m) perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con le pubbliche amministrazioni;
n) violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001;
o) violazione del patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
p) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente e/o le Consorziate contraenti, ai sensi dell'art. 26 del presente Accordo Quadro;
q) nei casi di cui all'art. 17 (Subappalto) del presente Accordo Quadro;
r) nei casi di cui all'art. 18 (Riservatezza) del presente Accordo Quadro;
s) nei casi di cui all'art. 20 (Trasparenza) del presente Accordo Quadro;
t) qualora disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
u) mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla normativa sul finanziamento pubblico applicabile, come indicati all'Art. 3, punto 10, del presente Accordo Quadro, ove tale mancato rispetto determini la perdita totale o parziale del finanziamento, per cause imputabili al Fornitore.

2. La Committente e/o le Consorziate contraenti devono risolvere il presente Accordo Quadro e i singoli contratti attuativi qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi

antimafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011.

3. Quando la Committente e/o le Consorziate contraenti accertino un grave inadempimento del Fornitore a una delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e/o con i contratti attuativi tale da comprometterne la buona riuscita, formulano la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnano un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente e/o le Consorziate contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e/o dei contratti attuativi.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi, la Committente e/o le Consorziate contraenti assegnano un termine che, salvo casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine senza che il Fornitore abbia provveduto, la Committente e/o le Consorziate contraenti possono risolvere il presente Accordo Quadro e/o i contratti attuativi.

5. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Committente e/o le Consorziate contraenti hanno diritto di escutere la garanzia prestata, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. Per la condizione risolutiva legata alla revoca o riduzione dei contributi PSNMS e/o di eventuali altri finanziamenti si rinvia a quanto previsto all'art. 4 comma 7 del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 14 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e dall'art. 123 del Codice, la Committente e le Consorziate contraenti hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e dai contratti attuativi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di 20 giorni lavorativi, mediante una formale comunicazione al Fornitore per iscritto via PEC.

2. La Committente e la/e Consorziata/e contraenti, per quanto di rispettiva competenza, hanno altresì diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli contratti attuativi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di a) giusta causa; b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, in tutto o in parte.

3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del Codice;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti attuativi;

4. Ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, la Committente recede altresì dal presente Accordo Quadro nel caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate anticipatamente all'aggiudicazione in ragione del malfunzionamento, anche parziale, degli appositi strumenti informatici. In tal caso, la Committente informerà tempestivamente le Consorziate del recesso dall'Accordo Quadro. Le Consorziate saranno tenute a loro volta a recedere ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice dai contratti attuativi e non potranno stipulare nuovi contratti attuativi. Resta fermo il diritto del Fornitore al pagamento del solo valore delle prestazioni eseguite nell'ambito dei contratti attuativi frattanto stipulati e oggetto di recesso, nonché il rimborso delle sole spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente delle prestazioni, nei limiti delle utilità conseguite.

5. La Committente e le Consorziate hanno altresì diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e dai contratti attuativi, senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna, nei seguenti casi:

i) qualora nel corso dell'appalto Consip S.p.A. attivi una convenzione, un accordo quadro o altro strumento di acquisto avente oggetto analogo alla presente procedura a condizioni economiche più favorevoli;

ii) qualora siano attivate procedure di gara e stipulati i relativi contratti di fornitura da parte del Soggetto Aggregatore e/o dalle Centrali di Committenza regionali per prodotti compresi nella presente procedura;

iii) qualora i prezzi di aggiudicazione non risultassero allineati a eventuali prezzi di riferimento che l'ANAC dovesse definire in vigenza del contratto;

iv) qualora non venissero più erogati i finanziamenti previsti, in tutto o in parte;

v) qualora non intervenisse l'aggiudicazione favorevole, in capo alla Committente o alle Consorziate, della/e gara/e di servizio di trasporto pubblico locale per le quali la presente fornitura è programmata o di altre gare di servizio di trasporto pubblico locale di interesse nel corso della durata dell'Accordo Quadro.

Nei casi di cui ai punti i), ii) e iii), non si farà luogo al recesso ove il Fornitore acconsenta alla rinegoziazione del contratto ai fini dell'allineamento con le condizioni più favorevoli.

6. Ulteriori cause di recesso potranno essere previste nei contratti attuativi.

7. L'esercizio del recesso dal presente Accordo Quadro o da parte di esso comporta la caducazione dei contratti attuativi eventualmente stipulati e l'impossibilità di sottoscriverne di nuovi.

8. In caso di recesso, la Committente e/o le Consorziate contraenti corrispondono al Fornitore il valore delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del recesso, senza alcuna maggiorazione a titolo di indennizzo o risarcimento per le prestazioni non eseguite. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria.

9. A seguito del recesso, il Fornitore cessa tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e alle Consorziate.

10. L'esercizio del diritto di recesso dal presente Accordo quadro e/o dai singoli contratti attuativi è manifestato, per quanto di rispettiva competenza, dalla Committente e dalla/e Consorziata/e contraente/i mediante comunicazione via PEC al Fornitore.

ARTICOLO 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima nonché di risoluzione immediata dell'Accordo Quadro e/o dei contratti attuativi eventualmente stipulati (come precisato al comma 3), fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2, del Codice.

2. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore del Fornitore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.

3. In caso di violazione da parte del Fornitore del divieto di cessione del contratto, quest'ultimo deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Resta fermo il diritto della Committente e delle Consorziate contraenti al risarcimento del danno.

4. La cessione dei crediti derivanti dai singoli contratti attuativi stipulati in seguito all'Accordo Quadro è consentita ed è disciplinata dall'art. 120 comma 12 del Codice, fatta salva l'opponibilità della Committente e delle Consorziate contraenti. La cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

ARTICOLO 16 – REFERENTI E RESPONSABILE

1. Il Fornitore nomina quale proprio referente dell'Accordo Quadro, responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione dello stesso, il/la Sig./Sig.ra [*], raggiungibile ai seguenti contatti:

- indirizzo di posta elettronica certificata: [*]
- recapito telefonico: [*]

2. Il Fornitore nomina quale proprio responsabile operativo per i contratti attuativi, referente nei confronti delle Consorziate contraenti per l'esecuzione degli stessi, il/la Sig./Sig.ra [*], raggiungibile ai seguenti contatti:

- indirizzo di posta elettronica certificata: [*]
- recapito telefonico: [*]

3. Qualora il Fornitore si trovasse nella necessità di sostituire uno dei soggetti nominati ai sensi dei commi precedenti, dovrà darne immediata comunicazione scritta tramite PEC alla Committente e alle Consorziate contraenti.

4. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato da CAL S.C.A.R.L., è l'Arch. Marco Gaiazzi, raggiungibile ai seguenti contatti:

- indirizzo di posta elettronica: segreteria@airpullman.com

- indirizzo PEC: info@pec.consorzio-cal.it

5. I Direttori dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114 del Codice, sono:

- Air Pullman S.p.A.: [*]
- STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A.: [*]

Qualora le Consorziate contraenti si trovassero nella necessità di sostituire il DEC nominato, dovranno darne immediata comunicazione scritta tramite PEC al Fornitore.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO

[Da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

Considerato che il Fornitore non ha indicato in sede di offerta le prestazioni che intende subappaltare, il subappalto è vietato.

[Da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. I soggetti affidatari eseguono in proprio le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi. Resta fermo il divieto di cessione ai sensi dell'art. 119 del Codice e dell'art. 15 del presente Accordo Quadro. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo e dell'art. 119 del Codice.

2. Il Fornitore può affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi, previa autorizzazione scritta della Committente, a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;

c) all'atto dell'offerta siano state indicate le prestazioni che si intende subappaltare.

3. Il Fornitore trasmette il contratto di subappalto alla Committente e alla Consorziata contraente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato di:

a) dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice;

b) dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con il Fornitore.

Il contratto di subappalto stabilisce l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

4. La Committente rilascia o nega l'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Decorso il termine senza risposta, l'autorizzazione si intende concessa.

5. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. o), Allegato I.1 del Codice. Il Fornitore può indicare in offerta una quota diversa, debitamente motivata.

6. Nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis del Codice.

7. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente e delle Consorziate contraenti per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Fornitore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

8. Il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto attuativo e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal Fornitore. Il subappaltatore applica il medesimo contratto collettivo di lavoro del Fornitore ovvero un diverso contratto collettivo che garantisca le stesse tutele. Il Fornitore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera al subappaltatore senza alcun ribasso.

9. La Committente e/o le Consorziate contraenti corrispondono direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei casi previsti dall'art. 119, co. 11, del Codice:

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento del Fornitore;

c) su richiesta del subappaltatore, ove compatibile con la natura del contratto.

10. Non si configurano come subappalto le categorie di cui all'art. 119, co. 3, del Codice. Per tutti i sub-contratti non costituenti subappalto, il Fornitore comunica alla Committente e alla Consorziata contraente interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo e l'oggetto del sub-contratto. Eventuali modifiche sono comunicate tempestivamente.

11. Nei contratti di subappalto è inserita, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

12. Il Fornitore sostituisce, previa autorizzazione scritta della Committente, il subappaltatore nei confronti del quale sia accertata la sussistenza di cause di esclusione.

13. Qualsiasi affidamento in subappalto non autorizzato costituisce grave inadempimento e legittima la Committente e/o la/e Consorziata/e contraente/i a risolvere il contratto attuativo interessato, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 18 – RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione

a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e contratti attuativi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la/e Consorziata/e contraente/i e/o la Committente e/o hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto attuativo ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla/e Consorziata/e e/o alla Committente.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e contratti attuativi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti, e solo ed esclusivamente ove non vengano divulgate informazioni riservate ai sensi del presente articolo e nei limiti di quanto strettamente necessario allo scopo.

6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 19.

ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali delle Parti è effettuato in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e alle disposizioni attuative vigenti.

2. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi, garantendo i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

3. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR e si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche i cui dati personali sono trattati nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

4. Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il Fornitore esegue soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5. Ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto della Committente o delle Consorziate contraenti, il medesimo potrà essere nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, sulla base di apposito atto di nomina.

6. Il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento vengano gestiti nell'ambito dell'Unione Europea. Qualsiasi trasferimento di dati personali verso paesi terzi extra-UE è subordinato alla preventiva autorizzazione della Committente e al rispetto delle garanzie previste dagli artt. 45 e seguenti del GDPR.

7. In caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali da parte del Fornitore, la Committente e/o le Consorziate contraenti potranno applicare le penali previste nell'Accordo Quadro e dichiarare risolto il contratto attuativo interessato, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Titolare del trattamento per la Committente è il suo legale rappresentante pro tempore.

ART. 20 – TRASPARENZA

1. Il Fornitore è consapevole che i dati e le informazioni previste dall'art. 1 comma 32 l. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., inerenti all'affidamento della fornitura in oggetto e l'Accordo Quadro che la legge impone di pubblicare, sono pubblicati sul sito web istituzionale della Committente, nella sezione dedicata alla trasparenza.

ART. 21 – INTEGRITÀ

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Accordo Quadro;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse. In particolare, il Fornitore attesta di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente e si impegna a segnalare tempestivamente alla Committente l'insorgere di eventuali ipotesi di conflitto di interesse nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del presente Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d), il presente Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni contenute nel patto di integrità allegato alla documentazione di gara.

4.

ARTICOLO 22 – CODICE ETICO

1. La Committente impronta il proprio operato ai principi di legalità, correttezza e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico.

2. Il Fornitore dichiara di avere preso visione, di conoscere e di accettare quanto previsto nel Codice Etico della Committente Consorziata e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico-comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi all'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi. Il Fornitore si impegna altresì ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al d.lgs. 231/2001 e s.m.i.

3. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore ha l'onere di prendere visione del Codice Etico della Committente pubblicato sul sito istituzionale della Committente.

4. L'inosservanza degli impegni di cui al presente articolo è considerata inadempimento grave e legittima la Committente a risolvere il presente Accordo Quadro con effetto immediato, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

ARTICOLO 23 – CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o delle Consorziate nel triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 1 sono nulli. È fatto altresì divieto al Fornitore, qualora abbia concluso contratti o conferito incarichi in violazione del comma 1, di contrattare con la Committente e/o le Consorziate per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

ARTICOLO 24 – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai fini del presente Accordo Quadro e per tutte le comunicazioni e segnalazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche giudiziarie:

- la Committente elegge domicilio presso la propria sede legale in Vigevano (PV), Via Naviglio Sforzesco 11;
- il Fornitore elegge domicilio presso [*sede legale del Fornitore].

2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente comunicata tramite PEC all'altra Parte ed ha effetto solo a partire dal ricevimento della medesima.

3. La ricevuta di consegna della PEC fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica e alla data della stessa viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ARTICOLO 25 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie derivanti dal presente Accordo Quadro e dai contratti attuativi, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, è competente in via esclusiva il Foro ove ha sede la Committente Consorziata.

2. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 26 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. La Committente e le Consorziate non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e/o dei contratti attuativi, il Fornitore (o chiunque partecipi all'esecuzione della fornitura), senza adeguata autorizzazione o titolo, si sia avvalso di materiali e/o applicativi e/o dispositivi e/o soluzioni tecniche e/o di altra natura di cui terzi abbiano ottenuto diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa.

2. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di materiali e/o applicativi e/o dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore si obbliga pertanto a manlevare la Committente e le Consorziate dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

3. Il Fornitore assume, pertanto, l'obbligo di tenere indenne la Committente e le Consorziate da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi persona, nonché di tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi, a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione di brevetti, diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla fornitura.

4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente e/o delle Consorziate azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Committente e/o le Consorziate sono tenute ad informare tempestivamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, la Committente e/o le Consorziate hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e/o dei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 27 – DOCUMENTI

Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti depositati agli atti della Committente, da intendersi integralmente riprodotti e trascritti, che costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente collazionati ad esso, ma conservati presso la stessa:- il Capitolato Speciale di Fornitura;- il Disciplinare di Gara;- l'Offerta tecnica ed economica del F

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti, da intendersi integralmente riprodotti e trascritti, anche se non materialmente allegati, depositati agli atti della Committente:

- il Disciplinare di gara con i relativi allegati;
- i Capitolati Tecnici per ciascun lotto aggiudicato;
- il Capitolato Speciale di Fornitura;
- l'offerta tecnica del Fornitore e tutti gli elaborati che la costituiscono;
- l'offerta economica del Fornitore.

ARTICOLO 28 – CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro e i suoi allegati costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Committente e/o delle Consorziate contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai contratti attuativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti contratti attuativi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei contratti attuativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

4. Il presente contratto, redatto e stipulato in modalità elettronica su pagine n. _____ () viene letto, accettato e sottoscritto dalle parti mediante apposizione delle rispettive firme digitali, verificate le relative validità.

5. Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di un'imposta di bollo del valore di €_____, come previsto dall'allegato I.4 TABELLA A del Codice da allegare alla presente scrittura privata.

Vigevano (PV),--/--/----

CAL S.C.A.R.L il Fornitore

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro); Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e modifiche contrattuali); Articolo 5 (Condizioni della fornitura e obbligazioni del Fornitore); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 10 (Penali); Articolo 10-bis (Penale per perdita dei contributi pubblici); Articolo 11 (Cauzione definitiva); Articolo 12 (Danni e responsabilità civile); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Cessione); Articolo 17 (Subappalto); Articolo 18 (Riservatezza); Articolo 21 (Integrità); Articolo 22 (Codice etico); Articolo 25 (Foro competente); Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 28 (Clausola finale).

Vigevano (PV),--/--/----

Il Fornitore